




4 CHIACCHIERE SUL LAGO

12 DICEMBRE 2014

DRIN DRIN: CHI E'? GUARDIA DI FINANZA

CON IL PATROCINIO DEL  
COMUNE DI COSTERMANO


# PRECIPITAZIONI



Fonte: [www.meteotulles.com](http://www.meteotulles.com)

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014


# TEMPERATURA MEDIA ESTATE 2014



<b>GIORNI COPERTI ESTATE 2012 /3/4</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>GIUGNO</b>	15%	18%	27%
<b>LUGLIO</b>	15%	11%	35%
<b>AGOSTO</b>	8%	15%	39%
<b>SETTEMBRE</b>	25%	15%	17%

# PRESENZE A COSTERMANO

dati ricavati dall'archivio Regione Veneto e dall'imposta di soggiorno riscossa dal Comune di Costermano



## ATTIVITA' COMMERCIALI - EFFETTI AVVERSITA' METEO 2014

- Settore alberghiero: attività nella media come la precedente stagione turistica;
- Commercianti e ristorazione senza plateatico: riduzione ricavi stimata dal 7% al 15%;
- Situazioni particolari rilevate da comuni confinanti :
- Chioschi e bar adiacenti alla spiaggia: diminuzione del fatturato da un minimo del 45% ad un massimo del 80%.
- Noleggio di barche ed altri mezzi lacustri: diminuzione del fatturato del 45%
- Centri commerciali: aumento modesto del fatturato

## COSA DICONO DI NOI?

- Notte di allagamenti sul Garda: cantine, hotel, negozi e campeggi sommersi. Decine di SOS. – [www.veronaserait.it](http://www.veronaserait.it) – 11/09/2014
- Il maltempo mette in ginocchio l'economia del turismo: «Chiediamo lo stato di calamità». – [www.veronaserait.it](http://www.veronaserait.it) – 18/08/2014
- Estate «nera» per il turismo. Il Garda fa i conti col meteo. – [www.larena.it](http://www.larena.it) – 14/08/2014
- Estate da dimenticare ma c'è la «ripresina» di Ferragosto. Dal lago alla città: invasione di turisti. – [www.veronaserait.it](http://www.veronaserait.it) – 18/08/2014
- Garda e maltempo: si fanno i conti con l'estate più piovosa. «Stagione senza precedenti». – [www.veronaserait.it](http://www.veronaserait.it) – 14/08/2014
- Estate zoppicante: è la più piovosa degli ultimi 30 anni. Tornano temporali: Ferragosto instabile. – [www.veronaserait.it](http://www.veronaserait.it) – 11/08/2014
- Il maltempo fa «scappare» dal lago: afflusso record di turisti in città. Parcheggi tutti esauriti. – [www.veronaserait.it](http://www.veronaserait.it) – 29/07/2014
- In Veneto l'anno più piovoso e il mese più caldo di sempre (novembre) Corriere del Veneto – Cronaca di Verona - 7.12.2014

## STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.

Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).



## STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla **congruità** (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla **coerenza** (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore).

Gli studi di settore sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

L'art. 10, co. 11 D.L. n. 201/2011 ha previsto controlli più serrati nei confronti dei soggetti non congrui e/o non coerenti con i risultati degli studi. In particolare :

- a) i soggetti non congrui (ma coerenti) saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio nazionale e basati su specifiche analisi del rischio evasione, che terranno conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'A.T. (art. 7, co. 6 DPR n. 605/1793);
- b) nei confronti dei soggetti non congrui e non coerenti i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, nn. 6bis e 7 e 51, co. 2).

## SCELTE DA DICHIARAZIONE IN CASO DI NON CONGRUITÀ

- a) Adeguamento: verifica dello scostamento e decisione di adeguamento;
- b) Annotazione: inserimento in dichiarazione delle giustificazione di non coerenza e incongruità;
- c) Attestazione: art. 10 L. 146/98, accertare i motivi che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli presuntivamente determinati da Ge.Ri.Co. e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi di settore;
- d) Asseverazione: art. 35 comma 1 lett. b D.lgs. 241/97, verificare che gli elementi contabili ed extracontabili, indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

## EFFETTI PREMIALI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

L'art. 10, co. 9 D.L. n. 201/2011 accorda nei confronti dei soggetti congrui e coerenti con i risultati degli studi (anche per effetto di adeguamento), i seguenti effetti premiali:

a) la preclusione dagli accertamenti analitico-induttivi di cui agli artt. 39, co. 1, lett. d) e 54, co. 2;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (no violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per i reati D.Lgs. n. 74/00);

c) la determinazione sintetica del reddito è condizionata ad uno scostamento minimo di almeno 1/3 (anziché di 1/5) tra reddito complessivo accertabile e reddito dichiarato

Per accedere a tali misure, il contribuente deve aver assolto all'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati ivi previsti e risultare coerente con gli indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore (provv. n. 102603/2012).

## SANZIONI

In caso di omessa presentazione degli studi di settore la sanzione amministrativa irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);

In caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la misura della sanzione massima e minima prevista per l'ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP è elevata:

- del 50% nel caso in cui venga omessa la presentazione degli studi settore e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta;
- del 10% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti negli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti e pertanto è compresa tra il 110% e il 220% della maggiore imposta dovuta.

## STUDI DI SETTORE NELLA GIURISPRUDENZA

Nelle sentenze nn. da 26635 a 26638 del 18.12.2009 la Corte afferma che:

- i parametri rappresentano una tappa fondamentale del percorso di affinamento dei c.d. metodi standardizzati di accertamento;
- ai parametri va attribuita la natura di presunzione semplice *«in quanto estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di contribuenti oggetto di monitoraggio»*;
- alle stesse conclusioni deve pervenirsi per gli accertamenti fondati sugli studi di settore, che pur costituendo uno strumento più raffinato, restano anch'essi *«un'elaborazione statistica che segnala una possibile anomalia dell'ammontare dei ricavi e/o dei compensi dichiarati rispetto a quello che l'elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" in relazione alla specifica attività svolta dal contribuente»*;

## STUDI DI SETTORE NELLA GIURISPRUDENZA

- Per quanto accurate e significative, le quantificazioni derivanti dall'applicazione degli studi di settore restano sempre elaborazioni statistiche il cui frutto è una mera ipotesi probabilistica da validare – in contraddittorio con il contribuente – in relazione all'effettiva situazione economico-patrimoniale del soggetto accertato;
- L'adeguamento del reddito “astratto” risultante dall'applicazione degli strumenti parametrici al reddito “concreto” oggetto di accertamento passa necessariamente attraverso il contraddittorio, sede in cui il contribuente potrà fornire i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi del rilevato scostamento o dell'inapplicabilità nella specie dello standard

## STUDI DI SETTORE NELLA GIURISPRUDENZA

A ragionare diversamente i sistemi di accertamento per standard si trasformerebbero da mezzi di accertamento in mezzi di determinazione del reddito con un'illegitima compressione dei diritti emergenti dagli artt. 3, 24 e 53 Cost.

Per cui il limite all'utilizzabilità di tali strumenti sta:

- da un lato nell'impossibilità di far conseguire dall'eventuale incongruenza tra ricavi attesi e quelli dichiarati un automatismo nell'accertamento;
- dall'altro nel riconoscimento della partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto di accertamento mediante un contraddittorio preventivo che non limita in alcun modo la facoltà di prova del contribuente nell'eventuale successiva fase processuale;



## STUDI DI SETTORE NELLA GIURISPRUDENZA

Qualificato il contraddittorio come elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, la motivazione dell'atto di accertamento non potrà esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dovrà essere integrata con le ragioni per le quali le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio sono stati disattese (c.d. motivazione rafforzata).

Il sistema di presunzioni semplici alla base delle procedure di accertamento standardizzato riesce ad acquisire i requisiti di gravità, precisione e concordanza solo all'esito del descritto percorso procedimentale di adeguamento che ne dimostri:

- l'applicabilità alla concreta realtà oggetto di accertamento;
- e ciò giustifica l'onere della prova posto a carico del contribuente (senza però alcun limite di mezzi e di contenuto).

## STUDI DI SETTORE NELLA GIURISPRUDENZA

L'onere della prova risulta pertanto così ripartito:

- all'ente impositore fa carico la dimostrazione della capacità dello studio di settore di rappresentare correttamente la "normalità economica" della realtà oggetto di controllo;

mentre

- al contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di cause particolari che impediscono allo studio di rappresentare correttamente la propria singola posizione, o più in generale, di non riuscire a rappresentare correttamente la realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce (c.d. situazioni di marginalità economica).

# ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

L'UFFICIO NON  
ATTIVA IL  
CONTRADDITTORIO

L'avviso di accertamento è **NULLO** se tale omissione è «puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure»

L'UFFICIO ATTIVA IL  
CONTRADDITTORIO

Il contribuente, con l'apposito modello, comunica l'adesione alla definizione agevolata dell'invito a comparire e versa quanto dovuto beneficiando della riduzione delle **sanzioni ad 1/6 del minimo**

Il contribuente **non si presenta**

Il contribuente **si presenta**


# ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Il contribuente NON si presenta

L'Ufficio EMETTE l'atto di accertamento motivato con lo scostamento dallo studio di settore

Il contribuente può impugnare l'atto e proporre le proprie giustificazioni in sede giudiziale (ricorso)

# ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE il contribuente si presenta



4 Chiacchiere sul Lago 12/12/2014

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE